

ASM TERNI S.p.A.

Via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni – Tel. 07443911 – Fax 0744391407

Contratto del servizio di trasporto dell'energia elettrica su rete di distribuzione stipulato dal Grossista o da altro mandatario per conto dei Clienti finali del mercato libero o Produttori.

Tra la società **Asm Terni S.p.A.** con sede in via Bruno Capponi, 100 – 05100 Terni, codice fiscale e partita IVA 00693630550 rappresentata dal Sig. **Ing. TIRINZI Stefano**, in qualità di **Direttore Generale**,

e

la società in
qualità di (indicare se Grossista o altro mandatario)
con sede legale in,
partita Ivacod. Fiscale..... codice RUC.....
rappresentata dal Sig..... legale
rappresentante, che risulta autorizzato alla stipula del presente atto,

si conviene quanto segue:

Condizioni Generali per il servizio di trasporto dell' energia elettrica su rete di distribuzione per i clienti finali del mercato libero

Art.1. Contenuto del servizio

Asm Terni S.p.A. svolge il servizio di trasporto dell'energia elettrica come qualificato dalla normativa vigente emanata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità o AEEG). Tutte le prestazioni, anche successive all'attivazione del servizio, che implicino lavori, interventi o modifiche sugli impianti di distribuzione o nelle caratteristiche tecniche del servizio dovranno essere richieste ad Asm Terni S.p.A. con le modalità previste dalla stessa Asm Terni S.p.A. e pubblicate nel sito internet della società disponibili anche presso gli uffici commerciali.

Art.2. Disciplina applicabile

Il rapporto tra il Grossista o altro mandatario ed Asm Terni S.p.A., è disciplinato dalle condizioni stabilite nel presente contratto, dalle norme emanate dall'Autorità o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti e/o nei relativi allegati.

Qualsiasi riferimento a disposizioni emanate dall'AEEG, è automaticamente aggiornato o integrato al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni stabilite dall'Autorità stessa.

Asm Terni S.p.A. potrà modificare, dandone previamente adeguata pubblicità, le presenti condizioni per ottemperare a norme ufficiali o a statuizioni delle competenti autorità, ovvero per adeguarle al progresso tecnologico ed imprenditoriale o a standard internazionalmente accettati.

Art.3. Condizioni ed incremento del servizio di trasporto

Il grossista o altro mandatario che stipula il presente contratto, dovrà sottoscrivere le Condizioni Generali del Servizio (CGS) emanate da Asm Terni S.p.A. per conto dei Clienti finali, quali condizioni di attivazione e svolgimento del servizio, in particolare per quanto concerne l'esistenza di un idoneo allacciamento con la rete gestita da Asm Terni S.p.A. per la tipologia di servizio e di fornitura richiesta.

Nel corso della vigenza contrattuale il Grossista o altro mandatario potrà richiedere che venga effettuato il servizio per nuovi Clienti finali, comunicando ad Asm Terni S.p.A. i dati e le condizioni del nuovo servizio con le modalità previste dall'AEEG e che decorrerà secondo quanto previsto al successivo art.6.

In ogni caso il servizio è subordinato alla idoneità della rete di distribuzione.

Asm Terni S.p.A. comunicherà tempestivamente al Grossista o altro mandatario l'esistenza di eventuali impedimenti od ostacoli all'attivazione del servizio richiesto e gli eventuali interventi necessari per rimuovere od ovviare a tali fattori.

In linea generale Asm Terni S.p.A. considera preaccettate tutte le richieste di prestazione riferite alle seguenti tipologie:

- 1) Variazione contrattuale o voltura a parità di condizioni di fornitura;
- 2) Avvio dell'alimentazione per una singola fornitura (ordinaria o temporanea) precedentemente disattivo a parità di condizioni;
- 3) Avvio dell'alimentazione per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 6,6 kW;
- 4) Avvio dell'alimentazione per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 33 kW o temporanea con potenza disponibile prima e dopo l'attivazione entro i 40 kW;
- 5) Aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura monofase (ordinaria o temporanea) con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 6,6 kW;
- 6) Aumento o diminuzione di potenza per una singola fornitura trifase ordinaria con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 33 kW o temporanea con potenza disponibile prima e dopo la variazione entro i 40 kW;
- 7) Spostamenti gruppi di misura entro metri 10;
- 8) Richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura;
- 9) Richieste di verifica della tensione di alimentazione.

Per le altre tipologie di richieste di prestazione verranno trattate singolarmente da Asm Terni S.p.A. con emissione del preventivo. Tutti i contributi sono calcolati ai sensi delle disposizioni emanate dall'AEEG.

Salvo diverse comunicazioni di Asm Terni S.p.A., tutte le richieste di prestazione devono essere trasmesse tramite l'apposito portale web all'indirizzo <https://distribuzione.asmterni.it/>.

Qualora il citato portale non fosse disponibile, le richieste elencate dal punto 1) al punto 9) devono essere trasmesse all'indirizzo di PEC asmternispa.contratti@legalmail.it;

le richieste di *switching* (Art. 3 Del 42/08), disattivazione (Art. 5 Del 42/08), sospensione per morosità (Del. 04/08), all'indirizzo di PEC asmternispa.trasporto@legalmail.it;

le richieste dei dati di misura (TIV art. 18) per i punti non trattati orari, all'indirizzo di PEC asmternispa.letture@legalmail.it;

le richieste delle curve di prelievo per i punti trattati orari, all'indirizzo di PEC asmternispa.misure@legalmail.it.

Art.4. Comunicazioni e reclami

Le comunicazioni dirette al Cliente finale e/o Grossista o altro mandatario saranno effettuate da Asm Terni S.p.A. mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente finale e/o Grossista o altro mandatario oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radio-televisive locali o inserite in fattura ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

Il Grossista o altro mandatario può presentare motivato reclamo scritto, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti da Asm Terni S.p.A. o della procedura dalla stessa attivata sul sito internet (www.asmterni.it).

Il reclamo può essere consegnato direttamente agli uffici dell'ASM Terni S.p.A. sul territorio oppure inoltrato tramite servizio postale ad Asm Terni S.p.A. stessa.

La risposta al reclamo sarà data con la massima celerità e comunque entro i termini prescritti dall'AEEG. La risposta sarà in ogni caso motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le

modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente e/o del Grossista o altro mandatario.

Art. 5 Responsabilità.

Asm Terni S.p.A. risponde per eventuali interruzioni, sospensioni, diminuzioni o variazioni nel servizio di trasporto nei casi e nei limiti indicati nelle CGS emanate da Asm Terni S.p.A. stessa, nel rispetto delle disposizioni dell'AEEG.

Art. 6. Durata e cessazione del contratto

La durata del contratto stipulato tra Asm Terni S.p.A. e il Grossista o altro mandatario è stabilita in anni uno con decorrenza dal primo giorno di attivazione del servizio di trasporto.

Il presente contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata con almeno un mese di preavviso.

Il Grossista o altro mandatario ha facoltà di recedere, per i singoli punti oggetto del presente contratto, mediante raccomandata A.R. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte di Asm Terni S.p.A. della relativa comunicazione di recesso, fermo restando l'obbligo del Grossista o altro mandatario di provvedere al pagamento degli importi spettanti ad Asm Terni S.p.A. per il servizio fino ad allora prestato.

Art. 7. Fatturazione dei corrispettivi

La fatturazione dei corrispettivi dovuti ad Asm Terni S.p.A. è effettuata, con l'ordinaria periodicità adottata da Asm Terni S.p.A. stessa, in base ai dati di lettura dei gruppi di misura e nel rispetto delle prescrizioni emanate di cui alla Delibera Aeege 609//2015/R/eel (Codice di Rete).

Se per qualsiasi causa non fosse possibile disporre della lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, la fatturazione potrà essere effettuata sulla scorta di letture stimate e salvo conguaglio.

Nella fatturazione saranno applicate le opzioni tariffarie previste da Asm Terni S.p.A. per la specifica tipologia d'utenza ed approvate dall'Autorità.

In ogni caso saranno addebitati i corrispettivi previsti dall'Autorità nel caso di energia reattiva induttiva prelevata in eccesso dall'impianto del Cliente finale.

I corrispettivi sono al netto degli oneri fiscali, e delle componenti definite dall'AEEG, afferenti la copertura degli oneri generali del sistema elettrico, che sono a carico del Grossista o altro mandatario e del Cliente Finale.

Art. 8. Pagamenti

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o presso altro indirizzo indicato dal Grossista o altro mandatario dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati nelle fatture stesse.

In ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data di emissione delle fatture.

Se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini indicati, saranno addebitati, oltre al corrispettivo dovuto, gli interessi di mora, calcolati su base annua e in ragione del vigente TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 3,5 punti percentuali, nonché le spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura.

In ogni caso Asm Terni S.p.A. si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi.

Art. 9. Garanzie

All'atto della stipula del contratto con Asm Terni S.p.A. il Grossista o altro mandatario, deve, ai fini del calcolo dell'importo della Garanzia "Gar" di cui agli artt. 2.8 e 2.11, "Allegato B", del "Codice di Rete", dichiarare la propria migliore stima del dato fatturato relativo ai punti di prelievo che saranno da lui serviti dai primi (3) mesi di erogazione del servizio.

Durante tale periodo, mensilmente, l'impresa distributrice procede a verificare che la stima compiuta dall'utente, e pertanto il corrispondente importo garantito, sia coerente con la stima che risulterebbe considerando i punti effettivamente serviti dall'utente medesimo. Qualora in sede di verifica, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante sia superiore almeno del 20%, l'impresa distributrice richiede all'utente l'adeguamento delle garanzie. L'utente vi provvede entro quindici (15) giorni lavorativi dalla richiesta.

Art. 10. Riservatezza

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate di quanto previsto agli artt. 13 e 7 del D. Lgs n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) circa il consenso a trattare e comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessarie alla sua esecuzione.

Art. 11. Sospensione e risoluzione

Il servizio di trasporto potrà essere sospeso:

- a) previa diffida con preavviso della sospensione nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Grossista o altro mandatario per un importo superiore al deposito cauzionale o alla fidejussione presentata;
- b) anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo di pagare l'energia illecitamente prelevata;
- c) previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni contrattuali.
- d) Anche senza preavviso in caso di pericolo, per gravi ragioni tecniche, organizzative o per consentire la continuità al servizio;
- e) Previa diffida con preavviso della sospensione a mezzo di lettera raccomandata, nel caso di altre violazioni.

Nei casi precedentemente descritti il servizio può essere inoltre risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. ⁽²⁾.
Le spese di cessazione e di riattivazione delle forniture, nella misura stabilita dalla normativa emanata dall'Autorità, sono a carico del Cliente finale.
Il servizio può inoltre essere risolto, sempre ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. ⁽¹⁾, nei casi di inadempimento del Grossista o altro mandatario agli obblighi previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10, di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, di mendaci dichiarazioni del Cliente finale e/o Grossista o altro mandatario, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura in modo non conforme al contratto.

Art. 12. Domicilio - Foro competente

Il Grossista o altro mandatario elegge domicilio presso la propria sede legale.
In ogni caso foro competente in via esclusiva per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione in dipendenza del servizio è quello di Terni

.....
Il Grossista o altro mandatario

.....
L'ASM Terni S.p.A.
Ing. TIRINZI Stefano
(IL DIRETTORE GENERALE)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. ⁽²⁾ il Grossista o altro mandatario dichiara di accettare specificamente le seguenti clausole: 2. (Disciplina applicabile); 6 (Durata e cessazione del contratto); 7. (Fatturazione dei prelievi). 8. (Pagamenti); 11. (Sospensione e risoluzione); 12. (Domicilio - Foro competente).

.....
Il Grossista o altro mandatario

Allegate: Condizioni Generali del Servizio di Distribuzione e Trasporto (CGS) emanate da Asm Terni S.p.A.

⁽¹⁾Art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento) Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni. l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può esser domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 cod. civ. (Diffida ad adempiere) Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

⁽²⁾Art. 1341 cod. civ. (Condizioni generali di contratto).

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi. tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.